



Stelitano & Associati

CRITICITÀ DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI TRA SOCIETÀ E COLLABORATORI

Rapporto di lavoro subordinato (art. 2081 c.c.)

- È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle *dipendenze* e sotto la *direzione* dell'imprenditore

Rapporto di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)

- Quando una persona si obbliga a compiere dietro un corrispettivo, *un'opera o un servizio*, con lavoro prevalentemente proprio e *senza vincolo di subordinazione* nei confronti del committente.

Contratti di lavoro parasubordinato (Art. 61 D. Lgs. 276/2003)

- Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e *senza vincolo di subordinazione*, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più *progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso* determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

Lavoro occasionale

- Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

Art. 409 c.p.c. - Controversie individuali di lavoro

- Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
 - 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa ;
 - 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri *rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato*

Contratto a progetto (Art. 62 D.lgs. 276/2003)

- Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
 - a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
 - b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
 - c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
 - d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
 - e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Contratto di associazione in partecipazione

- **Art. 2549** : Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante attribuisce all'associato *una partecipazione agli utili* della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
- **Art. 2552** : La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso *l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.*
- **Art. 2553** : Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).



Elementi tipici della subordinazione

- Potere direttivo
- Potere organizzativo
- Potere disciplinare

Elementi indicativi della subordinazione

- Assenza di organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore
- Mancanza di autonomia nello svolgimento dell'attività
- Assenza del rischio economico per il lavoratore
- Obbligo di osservanza dell'orario di lavoro
- Utilizzo di strumenti di rilevazione delle presenze in azienda
- Utilizzo dei beni strumentali aziendali

Certificazione dei contratti di lavoro (art. 75 e ss. D.lgs. 276/2003)

- Procedura di certificazione su base volontaria
- Riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro
- Efficacia nei confronti dei soggetti terzi interessati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate)
- Possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria solo per errata qualificazione del rapporto o per difformità tra programma negoziale e sua successiva attuazione



Sedi di certificazione

- Direzione Provinciale del lavoro
- Enti bilaterali
- Consigli provinciali Ordine consulenti del lavoro
- Università